



## Condizioni di consegna e di utilizzazione di geodati

La presente regolamentazione vale per i geodati seguenti:

- Geodati di base secondo il diritto federale di competenza del Cantone
- Geodati di base secondo il diritto cantonale
- Altri geodati pubblici del Cantone

### Condizioni di utilizzazione

1. Se i dati vengono impiegati nel quadro di procedure di esposizione e di approvazione, va usato un effettivo dei dati attuale.
2. L'attualità dei dati e del ciclo di aggiornamento possono essere rilevati dall'inventario di geodati ([www.geogr.ch](http://www.geogr.ch) > Dati > Documentazione) o direttamente sul prodotto. L'acquisizione di versioni più recenti spetta all'utente.
3. Qualora l'acquisizione dei dati contiene elementi della misurazione ufficiale, fanno stato anche le disposizioni della misurazione ufficiale.
4. Chi ha la sovranità sui dati o il servizio cantonale competente si riservano la facoltà di completare questi obblighi e queste disposizioni con ulteriori prescrizioni. Tutti i diritti sui dati forniti, nonché sulle deduzioni che se ne traggono rimangono in ogni caso a chi ha la sovranità sui dati.
5. Se vengono trasmessi geodati di base, gli obblighi degli utenti valgono anche per i terzi che li ricevono.
6. L'utente risponde dell'osservanza degli obblighi che gli competono. Chi ha la sovranità sui dati e i servizi di acquisizione dei dati non rispondono per eventuali lacune nei dati.
7. In caso di mancato rispetto di un obbligo che spetta a un utente o in caso di utilizzo abusivo dei dati, chi ha la sovranità sui dati o l'ufficio cantonale competente possono revocare il diritto di utilizzazione con effetto immediato e far rispondere l'utente per eventuali danni.
8. Per geodati di base del diritto federale di competenza della Confederazione valgono le condizioni di utilizzo stabilite dalla Confederazione.

### Nota per la pubblicazione di geodati

## Basi giuridiche

- Ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620)

Art. 30, Indicazione della fonte: *i geodati di base possono essere comunicati unicamente con l'indicazione della fonte.*

- Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI; CSC 217.310)

Art. 17, Indicazione dell'attualità: *tutti gli utenti devono indicare l'attualità dei geodati federali e cantonali.*

## Sintassi per la pubblicazione

Per pubblicazione si intendono la **stampa** e la **pubblicazione elettronica!**

Fonte: [effettivo dei dati (abbreviazione)], Cantone dei Grigioni, aaaa o gg.mm.aaaa

p.es.:

Fonte: misurazione ufficiale (MU), Cantone dei Grigioni, 14.01.2012

Fonte: piano di base della misurazione ufficiale (PB MU), Cantone dei Grigioni, 01.2012

Fonte: pianificazione delle utilizzazioni (PU) comune di XY, Cantone dei Grigioni, 14.09.2011

Se vengono pubblicati **dati della misurazione ufficiale incl. immobili**, va imperativamente apposta la nota seguente:

Queste informazioni della misurazione ufficiale vengono fornite senza garanzia e non hanno alcun effetto giuridico. Sono vincolanti unicamente gli estratti allestiti dal geometra revisore e autenticati.

Se vengono pubblicati **dati della pianificazione direttrice o delle utilizzazioni**, va imperativamente apposta la nota seguente:

Le informazioni della pianificazione direttrice o delle utilizzazioni vengono fornite senza garanzia e non hanno alcun effetto giuridico. Sono vincolanti unicamente i documenti in forma cartacea sottoscritti dal responsabile della pianificazione e dall'autorità preposta all'autorizzazione.

Se vengono pubblicati **altri geodati**, va imperativamente apposta la nota seguente:

Non viene fornita alcuna garanzia circa la correttezza, la precisione, l'aggiornamento e la completezza delle informazioni pubblicate.

Coira, 23 marzo 2012 (2. marzo 2017)